



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI - Monza e Brianza

Allegato 1

Requisiti per il diritto al trattamento di quiescenza nel 2016

REQUISITI ANTECEDENTI alla RIFORMA FORNERO

Possono presentare istanza coloro che **al 31/12/2011** hanno i seguenti requisiti:

"QUOTA 96" senza arrotondamenti, fermo restando il possesso di anni 60 di età e 35 anni di contributi, l'ulteriore anno per raggiungere la quota 96 può essere ottenuto sommando l'età e l'anzianità in anni, mesi e giorni.

COMPIUTO QUARANTENNIO (39a 11m 16g) indipendentemente dall'età

PENSIONE DI VECCHIAIA: 65 anni di età per gli uomini – 61 anni di età per le donne, con almeno 20 anni di contributi (15 anni per chi è in possesso di anzianità contributiva di almeno un giorno al 31/12/92)

NUOVE REGOLE PREVISTE DALLA L. 214 DEL 22/12/2011 - RIFORMA FORNERO
requisiti previsti nel 2016 per chi non rientra nei precedenti

PENSIONE DI VECCHIAIA :

età 66 anni e 7 mesi di età compiuti entro il 31/8/2016 (collocamento d'Ufficio) o a domanda se compiuti entro il 31/12/2016 con almeno 20 anni di contribuzione.

PENSIONE ANTICIPATA:

Si può conseguire, a domanda, al compimento per l'anno 2016 di 41 anni e 10 mesi di anzianità di servizio per le donne e 42 anni e 10 mesi di anzianità di servizio per gli uomini, a prescindere dall'età, e da possedersi entro il 31/12/2016.

Il personale che accede alla pensione anticipata con età inferiore a 62 anni è soggetto alla penalizzazione prevista dall'art.24 c.10 della L. 214/2011. La norma prevede una penalizzazione nel caso il cui l'anzianità contributiva non derivi interamente da prestazione effettiva di lavoro. Rientrano nella prestazione effettiva di lavoro: astensione obbligatoria di maternità - servizio militare – infortunio – malattia - cassa integrazione ordinaria - permessi per donazione sangue - congedi parentali per maternità e paternità di cui al D.LVO 151/2001.

OPZIONE ALLA PENSIONE CON CALCOLO CONTRIBUTIVO PER LE DONNE(L. 243/04)

Le donne che optano per la pensione liquidata interamente con il sistema contributivo il requisito previsto, da possedere entro il **31/12/2014**, è di 57 anni e 3 mesi di età (v.circ. 37 ex Inpdap del 14.3.2012) ed una contribuzione pari o superiore a 35 anni.

TALI PENSIONI NON SONO SOGGETTE AD ALCUNA PENALIZZAZIONE

Questo ufficio potrà fornire ulteriori indicazioni non appena saranno pubblicate le disposizioni ancora in sospeso, riguardanti la VI salvaguardia e la proroga opzione donna.

